



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale per le Province di Chieti – Pescara
Sede di Pescara

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 3 maggio 1999 n. 124;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n.296, art.1 comma 605, con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;

VISTO il D.M. 235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma dell'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, che non prevedeva nuove inclusioni;

VISTO il D.M. 374 del 24/04/2019 con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/la permanenza/la conferma dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;

VISTO il proprio decreto prot.n. 5429 del 2/08/2019, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2019/2022 e tutti i precedenti provvedimenti di pubblicazione GAE;

VISTI i provvedimenti di questo Ufficio con cui, in esecuzione dei decreti cautelari del TAR Lazio n.5732/2016 resi in ordine rispettivamente ai ricorsi R.G.n.9583/2016, è stato disposto l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Pescara, Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia dei ricorrenti interessati;

TENUTO CONTO che il sopradetto inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento è stato disposto con formale riserva di procedere all'immediato depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza, nel caso in cui la trattazione di merito risultasse favorevole per l'Amministrazione;

VISTA la Sentenza n.232 pubblicata l'08.01.2021 con cui il TAR Lazio - sezione Terza Bis - definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.n.9583/2016, in parte lo dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, ed in parte lo rigetta, con compensazione delle spese di giudizio;

VISTO l'art.1 quinquies della Legge n.159 del 20 dicembre 2019 che ha apportato modifiche all'art.4 della Legge n.96 del 9 agosto 2018, di conversione del Decreto Legge n.87 del 12 luglio 2018, con particolare riferimento ai commi 1 e 1 bis, dettando disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;

VISTO in particolare il comma 1 bis della L.96/2018, come modificato dall'art.1 quinquies della L.159/2019, il quale stabilisce che al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'Istruzione provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti a tempo indeterminato stipulati con i docenti di

cui al comma 1 in contratti a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché, modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot.n.709 del 20/05/2020 avente come oggetto "Applicazione della normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenze";

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot.n.12973 del 10/07/2020 avente come oggetto "Contenzioso seriale concernente l'inserimento nelle GAE dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'A.S. 2001/2002. Favorevoli decisioni dell'A.G.A. Esecuzione. Provvedimenti di cancellazione dalle graduatorie provinciali ad esaurimento e risoluzione/modifica rapporti di lavoro nei confronti dei ricorrenti soccombenti";

VISTO il provvedimento n.2376 dell'11.02.2021 con cui questo Ufficio ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza TAR LAZIO n.232/2021 per i ricorrenti inseriti con riserva nelle GAE infanzia e/o primaria di PESCARA;

VISTI i ricorsi in appello al Consiglio di Stato prodotti dai ricorrenti avverso la sentenza n.232/2021;

VISTE le Ordinanze con cui il Consiglio di Stato ha respinto le richieste di sospensiva per alcuni ricorrenti;

PRESO ATTO che invece il Consiglio di Stato ha accolto con Ordinanze le richieste di sospensiva formulate da altri gruppi di ricorrenti, per i quali questo Ufficio ha ritenuto di non procedere all'applicazione della sentenza TAR n.232/2021;

VISTA la sentenza n.5565 del 27 luglio 2021 con cui il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando sugli appelli, previa loro riunione, li rigetta e, per l'effetto, conferma quanto statuito nella sentenza impugnata;

ATTESA la necessità di dare esecuzione a quanto disposto con la sentenza TAR LAZIO n.232/2021;

RITENUTO che trattasi di provvedimento a contenuto vincolato per il quale non trova applicazione la comunicazione di avvio del procedimento, né tantomeno la comunicazione del preavviso di rigetto;

DECRETA

Art.1) Per le motivazioni espresse in premessa, sono annullati i provvedimenti con cui è stato disposto l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di PESCARA – Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia dei candidati i cui nominativi sono riportati nella Tabella A di seguito riportata:

-Tabella A-

n.	Nominativo	Dati anagrafici	Graduatoria	Stato giuridico	Effetti sul contratto in essere A.S. 2020/2021
1	BEVERELLI ROSANNA	24/12/73 (FG)	AA/EE	Ruolo scuola primaria dal 01.09.2020 da concorso 2018	nessuno
2	CAPACCHIONE SIMONA	14/04/73 (PE)	AA/EE	Supplenza scuola II grado	nessuno
3	COSTANTINI ROSAMARIA	17/01/73 (TE)	AA/EE	Ruolo concorso 2016	nessuno
4	D'ANNIBALLE LILLA	07/06/81 (PE)	AA/EE	Supplenza fino al 30.06	nessuno

5	DI GIAMBATTISTA SILVIA	02/12/74 (RM)	AA/EE	Nessun contratto	nessuno
6	D'ISIDORO MICHELA	06/03/62 (PE)	AA/EE	Supplenza fino al 31.08 scuola primaria	Risoluzione CTD al 31.08
7	FRANCESCHINI KATIA	18/03/78 (PE)	AA/EE	Supplenza fino al 30.06 infanzia	nessuno
8	GABRIELE GIOVANNA	08/08/72 (PE)	AA/EE	Supplenza al 30.06 provincia di Macerata	nessuno
9	MANNOZZI KATIA	16/08/66 (CS)	AA/EE	Ruolo II grado	nessuno
10	MARZOLI CINZIA	22/09/75 (PE)	AA/EE	supplenza	
11	MAZZONE GIORGIA	31/12/80 (TE)	AA/EE	Ruolo scuola primaria concorso 2016	nessuno
12	MORELLI GABRIELLA	19/01/79 (PO)	AA/EE	supplenza	
13	PAGNANI ALESSANDRA	31/03/81 (AQ)	AA/EE	Nessun contratto	nessuno
14	PALUDI BARBARA	09/01/74 (PE)	AA/EE	Nessun contratto	nessuno
15	PERAZZETTI SONIA	20/10/72 (PE)	AA/EE	Ruolo da GAE infanzia	Risoluzione del CTI

16	PICCIRILLI MARIATERESA	07/04/77 (BA)	AA/EE	Nessun contratto	nessuno
17	PIERSANTE ANTONELLA	22/01/62 (PE)	AA/EE	Supplenza fino al 30.06 primaria	nessuno
18	PIERSANTE ROBERTA	02/11/68 (PE)	AA/EE	Ruolo da concorso personale educativo	nessuno
19	POMANTE SARA	20/04/83 (PE)	AA/EE	Supplenza fino al 30.06 infanzia	nessuno
20	RENZETTI PAOLA	01/03/74 (PE)	AA/EE	Supplenza fino al 30.06 primaria	nessuno
21	RUSCITTI ANGELA	27/02/72 (AQ)	AA/EE	Ruolo scuola primaria concorso 2016	nessuno
22	SANGIORGIO LAURA	31/12/80 (PE)	AA/EE	Ruolo II grado	nessuno
23	SCURTI ROSSELLA	08/02/73 (VA)	AA/EE	supplenza	
24	SULPIZIO GILDA	27/11/74 (PE)	AA/EE	Supplenza fino al 30.06 primaria	nessuno
25	USSORIO RAFFAELLA	29/07/73 (PE)	AA/EE	Ruolo scuola primaria concorso 2016	nessuno

Art.2) Per effetto di quanto disposto al precedente art.1) sono depennati, con efficacia retroattiva ex tunc, dalle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Pescara, o di altra provincia dove il candidato risulta attualmente iscritto per trasferimento, Scuola dell'Infanzia e/o Scuola Primaria, posto comune e/o sostegno, nonché dalle relative Graduatorie d'Istituto di prima fascia, i candidati i cui nominativi sono riportati nella Tabella A di cui al precedente art.1.

Art.3) Per effetto di quanto disposto ai precedenti artt.1) e 2), relativamente ai docenti i cui nominativi sono riportati nella tabella A e che sono stati immessi in ruolo da GAE, i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessate provvederanno alla risoluzione, con decorrenza immediata, dei contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Allo stesso modo i Dirigenti Scolastici dovranno risolvere con effetto immediato i contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza 31 Agosto 2021.

I Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate provvederanno, altresì, ad effettuare le connesse modifiche dei dati al SIDI.

Art.4) I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche nelle cui graduatorie di istituto risultano eventualmente inseriti i docenti inclusi nell'elenco di cui alla Tabella A del presente provvedimento, apporteranno le dovute rettifiche alle proprie graduatorie di istituto, cancellandone le relative posizioni dalla prima fascia e conservandone la posizione in seconda fascia se già inclusa.

Art.5) Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di questo Ufficio scolastico provinciale www.istruzionechietipescara.it, ad ogni effetto di legge.

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento. Per effetto della legge sulla privacy il presente decreto non contiene dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso.

Il Dirigente

Maristella Fortunato

*Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*